

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Febbraio-Marzo 2010)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Ecolabel</i>
Riferimento	GUUE n. 27 del 30.1.10.
Estremi	NUOVO REGOLAMENTO PER MARCHIO DI QUALITA' ECOLABEL
Titolo	Nuovo regolamento CE n.66/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo del 25/11/2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE)
Contenuti	<p>Il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, sistema a partecipazione volontaria, si prefiggeva nel vecchio regolamento di promuovere prodotti a basso impatto ambientale e costituire una forma di informazione scientificamente provata al consumatore riguardo l'acquisto della merce con tale marchio.</p> <p>Con il nuovo regolamento, in vigore dal 19 febbraio, si vorrebbe aumentare il numero dei prodotti che portano "il fiore" dai ventisei attuali ad almeno quaranta entro il 2015, iniziando con l'inclusione dei rivestimenti a base di legno, a patto che rispettino standard precisi come un basso impatto ambientale e la riduzione del consumo energetico e di sostanze tossiche. Tra le altre tipologie sotto valutazione saranno alimenti e mangimi, compresi anche quelli biologici.</p> <p>Il sistema Ecolabel incentiva la promozione di prodotti ad elevate prestazioni ambientali al fine di ridurre gli impatti negativi del consumo e della produzione non solo sull'ambiente ma anche, sul clima e sulla salute. Per ottenere il marchio sono previsti diversi criteri ed analisi per la valutazione della qualità dei prodotti che richiedono la certificazione, ma il nuovo regolamento ne semplifica la procedura d'assegnazione, eliminando gli oneri economici per piccole e medie imprese.</p> <p>Per sostenere lo sviluppo del sistema Ecolabel, gli Stati membri e la Commissione europea dovranno concordare un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale.</p>
Link	eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Parole chiave	<i>Inquinamento, combustibile navi</i>
Riferimento	GU N. 43 del 22-2-2010, SO n.37
Estremi	LEGGE 1 febbraio 2010, n. 19
Titolo	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi , con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Contenuti	<p>Il 21 Novembre 2008 è entrata in vigore la Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per inquinamento causato da bunker (The Bunker Convention, 2001).</p> <p>Gli attuali regimi internazionali che regolano il risarcimento alle vittime di un inquinamento da idrocarburi riguardano esclusivamente le navi cisterna e il carico trasportato. Con l'entrata in vigore della Convenzione saranno disciplinati anche la responsabilità ed il conseguente risarcimento in relazione a danni da inquinamento causato dalla fuoriuscita del combustibile della nave. Dal 21 Novembre 2008 tutte le navi con stazza superiore a 1000 Gt registrate in uno Stato che abbia ratificato la Convenzione dovranno avere a bordo un certificato che possa comprovare l'assicurazione, o altra garanzia finanziaria, idonea a coprire la responsabilità della nave per i danni da inquinamento.</p> <p>Con l'adesione alla Convenzione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (23/2/2010), conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo. In particolare che soddisfi l'obbligo che il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti più di 2000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa come carico è tenuto a fornire una assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia bancaria o un certificato rilasciato da un fondo internazionale di indennizzo.</p>
Link	http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave	<i>Ecopiazzole, energie rinnovabili, inquinamento atmosferico</i>
Riferimento	GU n.47 del 27-2-2010, SO n. 39
Estremi	LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25, conversione del decreto "milleproroghe"
Titolo	LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Contenuti	Il DL 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato. Sono entrate in vigore pertanto le proroghe in materia di ecopiazzole, energie rinnovabili e inquinamento atmosferico stabilite dalla legge. In particolare, all'art. 8 vengono descritte le proroghe di termini in materia ambientale e all'art. 9 quelle di termini in materia di sviluppo economico.
Link	http://www.gazzettaufficiale.it/

Parole chiave	<i>Rifiuti</i>
Riferimento	GU n. 48 del 27-2-2010
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 15 FEBBRAIO 2010
Titolo	Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti , ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»
Contenuti	<p>Il decreto 15 febbraio 2010 modifica il decreto 17 dicembre 2009 inerente l'istituzione del sistema di controllo della rintracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p> <p>In particolare alcune delle modifiche più importanti riguardano l'obbligo anche per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di dotarsi di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dall'impianto (videosorveglianza, art. 2) e l'integrazione (art.5) all'allegato II del precedente decreto nella quale meglio si precisano le modalità di pagamento dei contributi in base alla tipologia di impresa (raccolta e trasporto o anche produzione di rifiuti) e di rifiuto (pericolosi, non pericolosi, speciali), nonché alle quantità di quest'ultimo. Ad esempio:</p> <p style="padding-left: 40px;">per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, si applica: per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità'</p>

	<p>locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.</p> <p>per le unità locali in cui insistano più unità operative per le quali, è stato richiesto un dispositivo per ciascuna il calcolo dei contributi è effettuato per ognuna delle unità.</p> <p>per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.</p> <p>per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di ciascuna tipologia di rifiuto (i rifiuti urbani vengono equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi.</p> <p>le seguenti tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12), demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1), di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9), di compostaggio e di digestione anaerobica; di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come un'unica "attività di gestione dei rifiuti", pertanto, è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.</p> <p>per le attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale.</p>
Link	http://www.gazzettaufficiale.it/

ENERGIA

Parole chiave	<i>Risparmio energetico</i>
Riferimento	SO alla GU n. 31 del 8-2-2010
Estremi	AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, DELIBERAZIONE 24 novembre 2009 (Deliberazione n. EEN 21/09).
Titolo	Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2010 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
Contenuti	<p>La delibera fissa a 92,22 €/tonnellata equivalente di petrolio il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2010, alla luce del fatto che tra il periodo ottobre 2007-settembre 2008 e il periodo ottobre 2008-settembre 2009 i prezzi dell'energia per i clienti finali domestici (parametro E nella formula di aggiornamento) sono diminuiti in media del 3,71% in ragione degli andamenti dei seguenti tre indici:</p> <ul style="list-style-type: none">- valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, che è passato da 16,88 c€/kWh a 17,16 c€/kWh;- valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m³, al lordo delle imposte, che è passato da 71,25 c€/m³ a 75,29 c€/m³;- valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, che è passato da 130,34 c€/litro a 106,26 c€/litro.
Link	http://www.autorita.energia.it/it/docs/09/021-09een.htm

Parole chiave	<i>Energia elettrica, nucleare</i>
Riferimento	SO n. 45 alla GU n. 55 del 8-3-2010
Estremi	DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010 n. 31
Titolo	Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare , di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Contenuti	<p>Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Con i medesimi decreti sono stabilite anche le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.</p> <p>Il decreto elenca i criteri e i principi direttivi che dovrà rispettare la delega.</p>
Link	http://www.autorita.energia.it/it/docs/09/021-09een.htm

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>biocarburanti</i>
Riferimento	GU n. 42 del 20-2-2010
Estremi	MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 GENNAIO 2010
Titolo	Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili.
Contenuti	La quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, di cui al comma 139, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita al fine di avvicinare il sistema italiano agli obiettivi comunitari e di incentivare i successivi investimenti nel settore per l'anno 2010, è fissata nella misura del 3,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico, per l'anno 2011; tale quota è fissata nella misura del 4 per cento, e per l'anno 2012 la quota minima è fissata nella misura del 4,5 per cento.
Link	http://www.gazzettaufficiale.it/